

Corte di Cassazione, Sezione III, 11 aprile 2006, n. 8415

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN	Roberto	- Presidente -
Dott. TRIFONE	Francesco	- Consigliere -
Dott. PETTI	Giovanni Battista	- rel. Consigliere -
Dott. FICO	Nino	- Consigliere -
Dott. VIVALDI	Roberta	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da B.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato GERARDO RUSSILLO, difesa dagli avvocati SCOGNAMIGLIO GIOVANNI, ANTONIO TITOLO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

Contro

L.P., NUOVA MAA ASSIC S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 25113/01 del Giudice di pace di NAPOLI, settima sezione civile, emessa il 20/05/01, depositata il 19/06/01, R.G. 62962/99;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/02/06 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per la inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, B.C., nella veste di danneggiata, ha convenuto L.M., quale proprietario assicurato e la impresa assicuratrice Nuova Maa s.p.a. e ne ha chiesto la condanna in solido al risarcimento dei danni causati dal L., il quale uscendo da un parcheggio, aveva danneggiato l'auto della B.. Il L. restava contumace, resisteva l'impresa chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza del 19 giugno 2001 il Giudice di pace ha rigettato la domanda sul rilievo che l'auto danneggiata, secondo le risultanze del PRA, apparteneva a persona diversa dalla parte attrice e che le prove orali svolte sul punto non erano idonee a contrastare la documentazione del pubblico registro.

Contro la decisione ricorre la B. con unico articolato motivo;
non hanno svolto difese le controparti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

Deduce il ricorrente "violazione e falsa applicazione degli artt. 1376, 2721 c.c., (sulla prova per testi) art. 2684 (atti soggetti a trascrizione) con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, numero 3".

La tesi è che il contratto di compravendita di un automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso del venditore ed acquirente validamente manifestato (art. 1376 c.c.). La eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, la quale non costituisce requisito di validità e di

efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore, (e si aggiunge, ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo).

Ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale. (Cfr. da ultimo Cass. 15 febbraio 1999 n. 1226, Cass. 24 luglio 1992 n. 8917, Cass. 15 aprile 1992 n. 4.565, tra le tante).

Nel caso di specie il Giudice di pace ha disatteso senza alcuna motivazione la prova testimoniale svolta, da cui si desumeva l'effetto traslativo tra il proprietario e la B..

L'accoglimento del ricorso è sotto un duplice profilo: risulta infatti violato il principio generale del diritto in ordine al trasferimento della proprietà di quel particolare bene mobile che è l'autoveicolo, trasferimento che non esige la forma scritta ad substantiam, ma la prova del consenso delle parti ai fini dello effetto traslativo. Pertanto la presunzione semplice che si ricava dai pubblici registri può essere vinta con ogni mezzo di prova, incluse le prove testimoniali, dovendo la effettiva titolarità essere accertata alla stregua delle regole civilistiche, relative alla circolazione dei beni mobili, tra cui l'art. 1376 c.c. correttamente indicato. (Cfr. Cass: 15 gennaio 1990 n. 101 che ritiene trascrivibile una domanda giudiziale di accertamento dello acquisto di autoveicolo, con effetti retroattivi, nel caso di sentenza di accoglimento).

Il principio generale del diritto violato attiene dunque al principio della libera circolazione e vendita dei beni mobili, inclusi gli autoveicoli, ancorchè soggetti alla iscrizione nei registri del Pra; iscrizione che non ha efficacia costituiva rispetto alla vendita.

Il secondo profilo attiene alla violazione dei diritti di difesa, non avendo il Giudice di pace motivato e dato conto delle prove orali sul punto della titolarità attuale della parte che ha agito per il ristoro del danno, in relazione ad un fatto storico da illecito della circolazione, che non risulta esaminato. Sul punto la motivazione è del tutto carente.

All'accoglimento del ricorso segue la cassazione con rinvio ad altro Giudice di pace di Napoli, che si atterrà ai principi di diritto e di rispetto dei diritti della difesa come sopra indicati e provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altro Giudice di pace di Napoli.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2006.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2006